

## COMUNICAZIONI: TIROCINI E STAGE

Come previsto espressamente nella normativa, la comunicazione preventiva si applica anche “*ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata*”.

Dall'obbligo della comunicazione anticipata, cui è tenuto il soggetto ospitante si debbono ritenere esclusi i “tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.

Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:

- Promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- Destinatari: studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- Svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Al contempo, **resta l'obbligo della comunicazione anticipata per tutti i tirocini** (si pensi, ad esempio, all'inserimento dei disabili ex art. 11 della legge n. 68/1999) **che hanno, come obiettivo diretto, la finalità dell'inserimento lavorativo.**

L'obbligo, che vale anche per una serie di figure assimilabili ai tirocini come le borse – post dottorato di ricerca, le borse – lavoro ed i lavori socialmente utili o di pubblica utilità, resta in capo al soggetto ospitante ma, secondo la nota ministeriale, lo stesso può essere assolta, in sua vece, anche dal soggetto promotore.

Ciò significa che nel caso in cui il soggetto promotore sia il centro per l'impiego, la comunicazione di instaurazione del tirocinio potrebbe ritenersi già effettuata, essendo destinatario della stessa lo stesso soggetto promotore.

### **In sintesi:**

*E' necessario distinguere tra i tirocini propriamente formativi e cioè atti al raggiungimento di una “qualifica” o all'acquisizione di crediti formativi (sia per le scuole superiori che per le università) e gli altri, cioè quelli che sono finalizzati all'assunzione.*

*Pertanto al di là della suddivisione portata dalla nota esplicativa del Ministero del Lavoro, la vera differenza è proprio questa:*

- *per i tirocini formativi diretti al raggiungimento di una qualifica o di crediti formativi NON C'E' L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE;*
- *per i tirocini formativi finalizzati all'assunzione C'E' L'OBBLIGO.*



PROVINCIA DI BIELLA

Settore Formazione Lavoro e Attività Produttive Centro per l'Impiego di Biella  
Via Maestri del Commercio, 6 - Tel.0158480650 Fax 0158495122  
www.provincia.biella.it